COMMISSIONE III

DIRITTO - PROCEDURA E ORDINAMENTO GIUDIZIARIO AFFARI DI GIUSTIZIA

LXXIII.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 1957

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TOSATO

INDICE

PAG.

Proposte di legge (*Discussione e approvazione*):

GERACI ed altri: Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. (2712) 693

CAROLEO: Adeguamento delle tariffe degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore. (3168). 693

PRESIDENTE 693, 695, 696
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 694, 696
CAPALOZZA 695, 696
COLITTO 695, 696
DEGLI OCCHI 695
GERACI 695, 696
TESAURO 695, 696

Proposta di legge (*Discussione e rinvio*):

DEGLI OCCHI ed altri: Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (943) 696

PRESIDENTE 696, 698, 699
DEGLI OCCHI 696, 698
MURGIA 697, 699
SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 698

Votazione segreta:

PRESIDENTE 699

La seduta comincia alle 11.

CACCURI, *Segretario*, legge il verbale della seduta del 2 agosto 1957.

(*È approvato*).

Seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Geraci: Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile. (2712); del deputato Caroleo: Adeguamento delle tariffe degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore. (3168).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Aggiornamento degli onorari degli avvocati e dei procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile », e la discussione della proposta di legge d'iniziativa del deputato Caroleo: « Adeguamento delle tariffe degli onorari di avvocato e degli onorari e diritti di procuratore ».

Le due proposte di legge riguardano il medesimo argomento, di guisa che potranno essere esaminate in una discussione abbinata.

Tengo a precisare, comunque, che l'abbinamento di due progetti in materia analoga

deve avvenire fin dalla fase iniziale della discussione.

Il relatore onorevole Franceschini già svolse la sua relazione sul primo dei due provvedimenti, relazione che, naturalmente, può ritenersi comprensiva anche del secondo.

Iniziatosi l'esame delle singole voci delle tariffe, sorsero delle difficoltà in seguito alle quali io prospettai l'eventualità di estendere alle tariffe riguardanti gli onorari dei procuratori e degli avvocati in sede civile le stesse norme che vigono per le tariffe degli avvocati e dei procuratori in sede penale. Successivamente prospettai questa soluzione al Presidente del Consiglio onorevole Zoli, nella sua qualità di presidente del Consiglio nazionale forense, ed egli, dopo averne parlato a sua volta con i componenti del Consiglio nazionale forense, mi comunicò che questi si erano dichiarati non solo favorevoli, ma molto soddisfatti che si estendesse alla materia civile quanto era stato già stabilito in materia penale.

In relazione a questi precedenti, l'onorevole Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia Scalfaro, presenta oggi un emendamento sostitutivo dell'intera proposta di legge dell'onorevole Geraci e, naturalmente, anche della proposta di legge Caroleo. Ne do lettura:

« Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ».

ARTICOLO UNICO.

« I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale ».

Il nuovo titolo della proposta di legge in discussione sostitutivo di quelli delle proposte n. 2712 e 3168 sarebbe pertanto il seguente: « Criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ».

Rammento che l'onorevole Capalozza, durante la discussione in Commissione, fece presenti le disposizioni già esistenti in materia di onorari di procuratori e avvocati in materia penale e, in relazione a questo richiamo dell'onorevole Capalozza, io formulai la mia proposta di unificare la disciplina degli onorari professionali che oggi è fatta propria dal Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia.* Il Governo non ha fatto altro che seguire la proposta dell'onorevole Presidente, che la Commissione sembrò accettare con una certa unanimità.

I criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovute agli avvocati e ai procuratori in materia penale e stragiudiziale sono, come è noto, stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale forense, approvata dal Ministero per la grazia e giustizia, a norma dell'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536. Analogamente dispone l'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 170, per quanto concerne la determinazione degli onorari nei giudizi penali davanti alla Corte di cassazione e al Tribunale supremo militare.

Per le prestazioni giudiziali degli avvocati e procuratori in materia civile, i criteri per la determinazione dei compensi professionali sono, invece, attualmente stabiliti con legge, non essendovi alcuna disposizione speciale a riguardo.

Anche per quest'ultima materia sembra opportuno sostituire al più lento procedimento legislativo quello più semplice e snello della deliberazione del Consiglio nazionale forense, da approvarsi dal Ministro per la grazia e giustizia, attualmente vigente per la materia penale e stragiudiziale. Tale procedimento si è rivelato, infatti, più rispondente allo scopo, assicurando un più sollecito adeguamento delle tariffe alle mutate condizioni di fatto e, in genere, alle nuove esigenze.

Si palesa d'altro canto l'opportunità di adottare un unico sistema di determinazione delle tariffe per tutta la materia degli onorari delle professioni forensi.

Come è noto, si svolge attualmente a Bologna il congresso nazionale forense. Io mi sono recato colà per portare il saluto del Governo e, prospettando nell'occasione il problema che ora ci interessa, ho appreso che vi è un consenso generale non solo dell'organo centrale, ma anche dei singoli Consigli dell'ordine per la estensione al campo civile delle norme riguardanti gli onorari degli avvocati e procuratori in sede penale.

Il Governo ha, quindi, predisposto l'articolo unico che l'onorevole Presidente ha testé letto. Con questo articolo unico si avrebbe il vantaggio che le tariffe non sarebbero bloccate con una legge, la quale per essere modificata avrebbe bisogno della lunga e faticosa procedura della formazione di un'altra

legge, ma verrebbero invece demandate al Consiglio nazionale forense, il quale ogni due anni avrebbe la facoltà di revisione delle tariffe, che sarebbero rese poi esecutive dal Ministro di grazia e giustizia.

CAPALOZZA. Come il nostro Presidente ha ricordato, fui io a prospettare la possibilità di estendere al campo civile le norme attualmente vigenti per gli onorari degli avvocati e procuratori in sede penale.

Però non posso non rilevare che l'adozione di questo sistema ritarderebbe notevolmente la risoluzione di un problema che gli ordini professionali e tutti gli avvocati in Italia considerano estremamente urgente.

Rilevo che il nuovo criterio potrebbe valere per gli onorari di avvocato e non per le funzioni di procuratore, le quali, anche per il carattere particolare che hanno i procuratori nel giudizio, dovrebbero essere soggette ad una determinazione uniforme e univoca.

Ritengo, perciò, che sarebbe opportuno approvare adesso la proposta di legge dell'onorevole Geraci, eventualmente modificata con gli emendamenti che in un primo tempo erano stati presentati dal Governo, salvo a mettere in seguito allo studio l'indirizzo nuovo, che verrebbe applicato in questa materia.

COLITTO. Mi dichiaro d'accordo col rappresentante del Governo, perché non vedo per quali ragioni la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile debba aver luogo alla luce di norme diverse da quelle che regolano la determinazione degli onorari e delle indennità in materia penale e stragiudiziale.

D'altra parte, come giustamente rilevava il Sottosegretario, quando quest'articolo unico sarà diventato legge, vi saranno maggiori possibilità di ottenere una sollecita revisione delle norme vigenti in materia civile.

DEGLI OCCHI. Aderisco alle considerazioni esposte dall'onorevole Colitto.

GERACI. Sarei prontissimo ad accettare la proposta del Governo; ho, però, una perplessità che non posso celare. son sicuro che in questo modo noi ritarderemo di almeno un biennio la soluzione del problema che ci sta a cuore.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Debbo anzitutto rammentare che il Governo si era già dichiarato disposto a discutere sulla proposta di legge Geraci ed aveva anche preparato degli emendamenti. Senonché, come gli onorevoli colleghi ricordano, nel corso dell'ultima discussione svoltasi su questo argomento, l'onorevole Capalozza sollevò una obiezione, che dal Presidente della Commissione fu trasformata in proposta concreta. Poiché la soluzione della questione mi sembrava notevolmente più semplice e poiché nessun Commissario aveva sollevato obiezioni, proposi di sospendere la discussione, per aver modo e tempo di studiarla.

E così anch'io mi son premurato di avere un colloquio col Presidente Zoli, nella sua veste di Presidente del Consiglio nazionale forense. In quest'occasione, il Presidente Zoli mi ha assicurato che il Consiglio nazionale forense si era dichiarato favorevole alla soluzione proposta, e, in conseguenza di quest'assicurazione, abbiamo preparato quest'articolo unico. Aggiungerò che nel pomeriggio di lunedì mi son recato al congresso a Bologna, e in quella sede ho avuto conferma dell'orientamento nettamente favorevole della categoria verso la proposta, al punto che mi sono sentito in dovere di assicurare che, qualora questa Commissione avesse voluto scegliere una soluzione diversa, avrei chiesto un'ulteriore rinvio della discussione.

Ora, l'obiezione sollevata dall'onorevole Geraci, se può essere giusta da un punto di vista teorico, non credo che lo sia altrettanto da un punto di vista pratico. Non mi sembra, infatti, logico pensare che il Consiglio nazionale forense, il quale ha tanto premuto per ottenere un riesame delle tariffe, potrebbe trascurare la soluzione del problema il giorno in cui venisse investito del potere di risolverlo.

In ogni modo, dichiaro che il Governo non ha alcuna difficoltà a ritornare sulla formulazione precedente; ma in questa evenienza è necessario ch'io chieda un rinvio della discussione, per sentire il parere del Consiglio nazionale forense.

PRESIDENTE. Sono favorevole all'emendamento sostitutivo presentato dal Governo, perché con la norma che viene proposta si rispetta il principio fondamentale della autonomia dell'Ordine forense, propugnata all'unanimità anche nell'attuale congresso di Bologna. Se a tale principio non diamo un contenuto nella parte più sostanziale che riguarda l'ordine forense, non so a che cosa si ridurrebbe questa autonomia.

D'altra parte, se la categoria degli avvocati e procuratori afferma tanto tenacemente il principio dell'indipendenza e respinge qualsiasi controllo, non mi pare possibile che questa categoria, organizzata com'è con funzioni anche di carattere pubblico, possa non sentire il dovere di provvedere immediatamente.

Si tenga inoltre presente che una certa vigilanza, sia pure di semplice legittimità,

viene esercitata al Ministero della giustizia sugli Ordini professionali, di modo che, se le cose dovessero andare per le lunghe, lo stesso ministero richiamerebbe immediatamente il Consiglio nazionale forense al dovere di assolvere il compito che gli viene affidato e che corrisponde a un interesse della categoria.

L'onorevole Capalozza ha fatto un'obiezione specifica per quanto riguarda gli onorari. Però, se da un punto di vista concettuale si può fare distinzione tra onorari di avvocato e onorari di procuratore, sostanzialmente in ambedue i casi si rientra in quella che è l'autonomia professionale, sia pure sottoposta ad una certa vigilanza purché nell'interesse generale non vangono superati certi limiti. Perciò le considerazioni che valgono per gli onorari degli avvocati sono valide anche per quelli dei procuratori.

Per tutti questi motivi e tenuto presente che si tratta di un problema essenzialmente tecnico – come ha rilevato l'onorevole Sottosegretario – dal quale esula qualsiasi posizione politica, prego i colleghi di voler considerare che la nuova soluzione proposta è forse la più semplice e consentanea.

CAPALOZZA. Pur mantenendo personalmentre alcune riserve di carattere pratico, io mi rendo conto che la nuova soluzione viene incontro alle esigenze anche costituzionali dell'indipendenza degli organi professionali. Pertanto, a nome del gruppo comunista dichiaro che daremo la nostra approvazione all'emendamento sostitutivo proposto dal Governo.

TESAURO. Dal punto di vista puramente formale, non mi pare che sia corretto dire: « I criteri per la determinazione degli onorari... », ma basterebbe dire: « La determinazione degli onorari... ».

PRESIDENTE. Questa formula rispecchia esattamente quella già adottata dalla legge 3 agosto 1949, n. 536, formula che non ha mai dato luogo a difficoltà. Quindi è bene mantenerla, perché il modificarla potrebbe dar luogo a qualche difficoltà di interpretazione.

GERACI. Se in seguito dovesse essere assicurata per legge agli Ordini forensi l'indipendenza assoluta, potrà sussistere il controllo da parte del Ministero?

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il giorno in cui ci sarà la nuova legge, si procederà ad un coordinamento.

PRESIDENTE. Naturalmente il problema sarà allora inquadrato nella legislazione generale.

Poiché nessun altro chiede la parola, pongo in votazione il seguente articolo unico, proposto dal Governo, e sostitutivo dell'intera proposta di legge Geraci ed altri e della proposta Caroleo:

« I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall'articolo 1 della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale ».

(*È approvato*).

Pongo in votazione il seguente nuovo titolo delle proposte di legge, proposto dal Governo come emendamento. « Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile ».

(*È approvato*).

Le proposte di legge nn. 2712-3168 verranno votate a scrutinio segreto alla fine di questa seduta.

Discussione della proposta di legge d'inizintiva del deputato Degli Occhi ed altri: Modificazioni degli articoli 164 e 175 del Codice penale. (943).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Degli Occhi, Facchin, Amadei, Rossi Paolo, Colitto, Madia: « Modificazione degli articoli 164 e 175 del Codice penale ».

In assenza del relatore onorevole Concetti, chiedo all'onorevole Degli Occhi, primo dei firmatari di questa proposta di legge, se abbia da aggiungere qualcosa alla relazione che accompagna la proposta stessa.

DEGLI OCCHI. Premetto che il problema trattato in questa proposta di legge prescinde da qualsiasi considerazione di natura politica, tanto che reca le firme di rappresentanti di tutti i settori della Camera.

L'urgenza della sua soluzione è, a parer mio, improrogabile tanto che ho sollecitato il Presidente della nostra Commissione, perché mettesse la proposta di legge all'ordine del giorno dei nostri lavori.

Per rendersi conto dell'urgenza, basti considerare l'aberrante conseguenza del disposto dell'articolo 164 del Codice penale, il quale preclude il beneficio della sospensione condizionale della pena al cittadino che sia stato in precedenza condannato per un delitto anche a sole dieci lire di multa! È una condizione assolutamente abnorme ed immorale

quella che è venuta a creare il vigente Codice penale con l'equiparazione di una condanna a pena pecuniaria ad una condanna a pena restrittiva della libertà personale fino ad un anno! E badate che non è possibile alcuna eccezione, nemmeno al migliore e più generoso degli avvocati.

Per questi motivi, noi riteniamo che sia urgente adottare il provvedimento che abbiamo proposto. Il Ministro Moro, a suo tempo, chiese ed ottenne il differimento della discussione, perché stava preparando un analogo provvedimento urgente. Ma, intanto, un danno concreto deriva a parecchie persone che non hanno potuto ottenere la sospensione condizionale della pena, e costoro premono per una sollecita definizione della questione, facendo giustamente rilevare l'assurdità della norma.

Se avessi avuto l'onore di essere il relatore della nostra proposta di legge, avrei fatto rilevare la necessità di riparare ad un altro gravissimo inconveniente al quale la proposta, così come è formulata, non ripara. Pensate che dei pretori hanno dato la sospensione condizionale della pena per una condanna a venti lire di ammenda...

MURGIA. Ma per l'ammenda è tutta una altra questione!

DEGLI OCCHI. Niente affatto, è proprio così. E quando la sospensione condizionale è stata data una volta, non la si può più accordare.

Ora, esaminiamo il caso di un cittadino al quale era stata applicata la sospensione condizionale della pena proprio per un'ammenda. È possibile che quest'errore, anzi questa iniquità del passato – dal punto di vista legislativo – debba precludere il beneficio per l'avvenire?

Allora, io vorrei pregare gli altri firmatari della proposta di legge di accogliere un emendamento aggiuntivo, che avrei così formulato: « La sospensione condizionale della pena può essere concessa anche quando consti già applicata su pena di ammenda inferiore alle 500 mila lire o di multa che, convertita, non avrebbe, alla data della sentenza, comportato pena detentiva superiore a 6 mesi ».

Noi dobbiamo cercare di provvedere in avvenire per la moralità della proposta e per ristabilire un equilibrio, perché le situazioni che si sono andate creando attraverso questa disciplina assurda non abbiano ad estendere la loro influenza anche in futuro. Mi riservo di replicare in seguito ad eventuali obiezioni.

PRESIDENTE. In assenza del relatore, desidererei sentire il pensiero del Governo.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La Commissione sa che le ragioni prospettate dall'onorevole Ministro Moro per il rinvio della discussione della proposta di legge, non erano infondate, dato che è stato pubblicato un intero volume come progetto preliminare di modificazione al codice penale, in cui si tratta anche degli articoli 164 e 175 del codice stesso, con delle soluzioni che, per quanto riguarda l'articolo 164, convergono con la proposta di legge degli onorevoli Degli Occhi ed altri, mentre per quanto riguarda l'articolo 175 non hanno alcun punto di contatto. Non si può far carico al Ministro Moro se la crisi e le vicende politiche hanno impedito che, almeno per ora, questo progetto potesse andare avanti.

Quanto alla riserva di ordine generale, consistente nell'inopportunità di toccare il codice nella sua impalcatura sistematica con delle modificazioni sporadiche ed estremamente delicate, credo che non possa essere contraddetta.

Debbo aggiungere, come pensiero personale, che mi sembra ardito discutere delle modifiche al codice con il sistema di procedura della discussione in sede legislativa di una Commissione. Ma questa è una considerazione per ora marginale, mentre mi riservo di entrare nel merito per esporre il parere sostanziale del Governo, quando la discussione sarà stata ampia e completa.

Piuttosto desidererei qualche chiarimento dal proponente onorevole Degli Occhi. La relazione alla proposta di legge, è esauriente per quanto riguarda un punto dell'articolo 164, cioè la sostituzione della dizione « condanna per delitto » con l'altra: « condanna per delitto alla reclusione », intendendosi chiaramente dire che si vuole impedire che una precedente condanna soltanto a pena pecuniaria anche per delitto, possa essere di impedimento all'applicazione da parte del magistrato competente della sospensione condizionale della pena; però l'articolo 1 della proposta di legge contiene delle modifiche ben più sostanziali e più ampie di quelle che risultano dalla relazione, perché modifica il primo comma e sopprime l'ultimo comma dell'articolo 164.

Il primo comma, infatti, dice: « La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati ». Questa disposizione, la quale prevede una prognosi del magistrato sulla possibilità di manifestazioni delinquenziali

nel futuro da parte dell'individuo, è certamente molto discutibile. Però la soppressione della valutazione sull'attività futura del condannato diventa una questione grave, quando si toglie l'ultimo comma dell'articolo 164, che dice: « La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta più di una volta ».

Nella relazione alla proposta di legge non si ha nessuna spiegazione in proposito e si dovrebbe supporre che la sospensione condizionale della pena possa essere concessa più volte, anzi una serie di volte, poiché il limite rimane soltanto quello di cui al n. 1, che dice: « La sospensione condizionale della pena non può essere conceduta: 1°) a chi ha riportato una precedente condanna per delitto alla reclusione, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale e al delinquente per tendenza ». Perciò, o si verifica l'ipotesi di una condanna per delitto a una pena detentiva, e allora il problema è risolto, ovvero c'è una serie di condanne a pene pecuniarie per assegni a vuoto, e in questo caso non è specificato fino a quondo il giudice può concedere la sospensione condizionale della pena. Il limite si avrebbe soltanto nel giorno in cui si avesse una dichiarazione di delinquenza abituale o professionale o di tendenza.

Debbo aggiungere che il fatto di riesaminare la situazione in atto aprirebbe una serie di delicatissimi problemi, anche solo nella possibilità di applicazione. Perché, o si riconosce che l'applicazione deve essere fatta d'ufficio, e in questo caso è facile pensare a quello che accadrebbe nella revisione di tutti i certificati penali; oppure l'applicazione dovrebbe essere fatta su iniziativa della persona che si sente lesa dalla situazione attuale, e allora si potrebbero verificare una serie di scompensi. Quindi questa situazione deve essere esaminata con molta attenzione.

Ma quello che desidererei soprattutto dall'onorevole Degli Occhi, sarebbe un chiarimento, che non trovo nella relazione, sulla modifica del primo comma e sulla soppressione dell'ultimo comma, da cui deriverebbe una interpretazione oggettiva estremamente estesa di applicazione della sospensione condizionale della pena. Se la sospensione dovesse essere ripetutamente concessa, come risulterebbe dall'articolo 164 configurato dalla proposta di legge Degli Occhi, la mia responsabilità non mi consentirebbe di esprimere un parere favorevole.

DEGLI OCCHI. L'onorevole Sottosegretario ha premesso che è difficile toccare l'armonia del codice penale. Io debbo rilevare che ci sono delle riforme così facilmente applicabili al codice, come quella contenuta nella mia proposta di legge, che non possono in alcun caso turbare le strutture del codice penale.

Per quanto riguarda i rilievi di ordine tecnico, la norma contenuta nel primo comma dell'attuale articolo 164 a me sembra così superflua, che ho ritenuto di poterla sacrificare. Perché la sospensione condizionale della pena viene concessa se il condannato si è comportato sempre bene, è inutile aggiungere che il giudice deve poter desumere che egli si asterrà dal commettere ulteriori reati. Infatti, se il condannato si comporterà male, gli verrà revocata la sospensione condizionale. Ed è assurdo pensare che il condannato aspetti proprio il primo giorno dopo i cinque anni per commettere un altro reato!

Quanto poi ad una concessione reiterata dalla sospensione condizionale, io non ho mai pensato a questa possibilità. Ho voluto affermare che l'individuo il quale ha avuto una condanna a una multa, sospesa condizionalmente, se commette un nuovo delitto può avere ancora la sospensione condizionale della pena. Se si vuole precisare che la sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta, possiamo farlo. Però allora sorge la necessità di aggiungere una norma di questo genere: « Salvo che si tratti di sospensione condizionale della pena, concessa secondo la disciplina precedente del codice penale per condanna contravvenzionale o per una pena soltanto pecuniaria in materia di delitti ». Si tratta quindi di trovare una formula transitoria per il passato e una formula chiara per l'avvenire.

PRESIDENTE. Penso che si potrebbe demandare un Comitato ristretto per l'elaborazione di una nuova formula. Tale Comitato potrebbe tenersi in contatto col Sottosegretario Scalfaro.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mentre dichiaro all'onorevole Degli Occhi che non sono affatto contrario ad apportare innovazioni nella materia, con altrettanta lealtà debbo chiedere al Presidente di lasciarmi, per quanto riguarda la elaborazione del testo, quella indispensabile libertà che il Governo deve avere nell'esprimere il proprio pensiero, affinché non sia troppo vincolato di fronte alla proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. D'accordo. Per la formulazione di eventuali emendamenti alla proposta n. 943, ritengo necessario il ricorso alla no-

mina del Comitato ristretto. Pongo in votazione questa proposta.

(*È approvata*).

Comunico che ho chiamato a far parte del Comitato ristretto, oltre al relatore Concetti, i deputati Degli Occhi e Riccio.

MURGIA. Desidero chiarire all'onorevole Degli Occhi che la mia interruzione non è dovuta a dissenso su ciò che egli intendeva dire, bensì ad una errata interpretazione del suo pensiero, poiché non avevo compreso la sua affermazione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad una prossima seduta.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta delle seguenti proposte di legge:

GERACI-CAROLEO: « Determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile » (2712-3168) (nel nuovo testo unificato):

Presenti e votanti	31
Maggioranza	16
Voti favorevoli	31
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Amadei, Amiconi, Baldassari, Ballesi, Bardanzellu, Baresi, Bottonelli, Breganze, Cacurri, Cavallari Vincenzo, Dante, Degli Occhi, Facchin, Floreanini Gisella, Formichella, Francavilla, Fumagalli, Gorini, La Rocca, Madia, Martuscelli, Murdaca, Murgia, Musolino, Musotto, Petrilli, Schirò, Silvestri, Tesauro e Tosato.

La seduta termina alle 12,10.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI